

ENTI NON COMMERCIALI

Il Ministero del lavoro chiede specifici adempimenti per l'iscrizione al Runts

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

Seminario di specializzazione

GLI STATUTI DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE E I CONTRATTI CON ATLETI E TECNICI ALLA LUCE DELLA RIFORMA DELLO SPORT

[Scopri di più >](#)

Lo scorso 21 aprile il Ministero del Lavoro ha rilasciato la [circolare 9](#), illustrativa delle modalità di iscrizione al Runts da parte degli enti “trasmigrati” dai vecchi registri Odv e Aps e di coloro che si iscrivono *ex novo* al Registro.

La circolare era annunciata da tempo e molto attesa dagli addetti ai lavori ma, per la verità, contiene alcuni aspetti sui quali è bene focalizzare fin da subito l'attenzione.

Facciamo riferimento, ad esempio, alle **indicazioni riservate agli enti che si vogliono iscrivere al Registro, sia per trasmigrazione sia per nuova iscrizione, e che sono già in possesso del riconoscimento della personalità giuridica o che la vogliono chiedere all'atto dell'iscrizione**.

Il punto nodale è la lettura del [comma 4 dell'articolo 22](#) del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), in base al quale “*si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni*”.

Il riferimento alla circostanza che **la somma necessaria** all'ottenimento della personalità giuridica debba essere “**liquida e disponibile**” porterebbe a ritenere che **il requisito sia soddisfatto quando l'ente possiede una sorta di capitale sociale interamente versato corrispondente alle cifre indicate dalla legge**.

Purtroppo, però, gli estensori della norma, come visto, non hanno fatto riferimento al “capitale” ma al “**patrimonio minimo**”.

Il che ha fatto ritenere al Ministero del lavoro che per conseguire la personalità giuridica, gli enti che si iscrivono al Runts devono dimostrare la **sussistenza effettiva di una consistenza**

patrimoniale corrispondente agli importi indicati, e non il semplice versamento di una somma di denaro.

Questo comporta scenari diversi a seconda che

- l'ente che si iscrive al Runts sia di **nuova costituzione**;
- l'ente che si iscrive al Runts sia **già in possesso di riconoscimento giuridico**;
- l'ente dotato di personalità giuridica sia **trasferito al Runts dai registro Odv e Aps**.

Nel primo caso, osserva la circolare, compete al **notaio** tenuto a presentare la documentazione per l'iscrizione al Runts, chiamato al **controllo di legittimità sostanziale**, verificare anche la sussistenza del patrimonio minimo nella sua interezza, comprensiva di tutte le sue componenti.

Gli esiti della verifica devono risultare, precisa la circolare, da un'**apposita attestazione** espressa del notaio, che potrà essere **“parte integrante dell'atto depositato o consistere in un documento aggiuntivo, da allegare alla domanda di iscrizione”**.

Più articolata risulta invece la posizione degli enti che hanno **già ottenuto la personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000** e che intendono fruire del riconoscimento disciplinato dal Codice del Terzo Settore.

Sul punto, la circolare precisa che alle due tipologie di riconoscimento compete un regime giuridico differente: mentre infatti il primo è legato alla **discrezionalità dell'Autorità competente**, che deve valutare se il patrimonio risulta adeguato allo scopo statutario, la disciplina del Codice del Terzo Settore, come visto, è legata ad una **precisa valutazione quantitativa**.

Per gli enti **già riconosciuti** ex D.P.R. 361/2000 che intendono chiedere il riconoscimento anche ai sensi del D.Lgs. 117/2017 **il notaio che effettua l'iscrizione dovrà quindi procurarsi e allegare alla richiesta di iscrizione una “relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro”**.

In via subordinata la circolare fa presente che, se **l'ente si avvale di un revisore legale esterno o quale componente dell'organo di controllo, la relazione giurata potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale, aggiornata a non più di 120 giorni antecedenti la presentazione dell'istanza** (ultimo bilancio d'esercizio approvato o bilancio infrannuale redatto con i medesimi criteri del bilancio di esercizio), completa della relazione dell'organo di controllo o del revisore che ne attesta la corretta compilazione.

Neanche gli **enti già iscritti nei registri regionali o provinciali**, attualmente in fase di trasmigrazione, possono esimersi da tale adempimento aggiuntivo, se sono dotati di personalità giuridica e lo statuto era già stato allineato alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 prima del 23 novembre 2021 (data di inizio del processo di trasmigrazione al Runts).

In questa ipotesi, la situazione assume sfumature paradossali perché **il controllo di legittimità sull'iscrizione rimane comunque a carico dell'ufficio del Runts competente** ma, precisa la circolare, *“resta ferma la necessità di acquisire l'attestazione notarile circa la sussistenza del patrimonio minimo”*.

Nella sostanza, quindi, è bene sottolineare che **tutte le Odv e le Aps che sono in fase di passaggio al Runts** e che sono già in possesso della personalità giuridica dovranno sostenere **ulteriori spese per confermare la sussistenza dei requisiti**.